

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(luglio-settembre 2025)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

LAVORO E POLITICA SOCIALE

Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della Corte
<u>C-519/23</u> <u>COMMISSIONE</u> <u>EUROPEA</u> <u>c. REPUBBLICA</u> <u>ITALIANA</u> 26-set-25	Ricorso ex art. 258 TFUE con il quale la Commissione europea chiedeva alla CGUE di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo proceduto alla ricostruzione di carriera degli ex lettori per garantire il trattamento economico loro dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti, fosse venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 45 TFUE – Sopravvenuta rinuncia agli atti della Commissione europea	1) La causa C-519/23 è cancellata dal ruolo della Corte. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

*3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta***POLITICA ECONOMICA E MONETARIA**

Causa	Oggetto	Dispositivo della Corte (Grande Sezione)
<p><u>C-777/22 P</u> <u>C-789/22 P</u></p> <p><u>BANCA</u> <u>CENTRALE</u> <u>EUROPEA e</u> <u>COMMISSIONE</u> <u>EUROPEA</u> <u>(sostenute da</u> <u>REPUBBLICA</u> <u>ITALIANA)</u></p> <p><u>c.</u> <u>CORNELI</u> <u>FRANCESCA</u></p> <p>10-lug-25</p>	<p>Politica economica e monetaria - Direttiva 2014/59/UE - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi - Articoli da 27 a 29 - Misure di intervento precoce - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Meccanismo di vigilanza unico - Articolo 4, paragrafo 3 - Decisione della Banca centrale europea (BCE) di assoggettare ad amministrazione straordinaria una banca - Ricorso di annullamento proposto da un azionista - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Persona fisica direttamente e individualmente interessata da un atto di un'istituzione dell'Unione europea - Conclusione dell'assoggettamento ad amministrazione straordinaria - Persistenza dell'interesse ad</p>	<p>1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 ottobre 2022, Corneli/BCE (T-502/19), è annullata.</p> <p>2) Il ricorso presentato dalla sig.ra Francesca Corneli volto ad ottenere l'annullamento della decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-11 della Banca centrale europea (BCE), del 1° gennaio 2019, che assoggetta la Banca Carige SpA ad amministrazione straordinaria, nonché della decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-13 della BCE, del 29 marzo 2019, che proroga fino al 30 settembre 2019 la durata dell'assoggettamento ad amministrazione straordinaria, è ricevibile.</p> <p>3) Il quarto motivo del ricorso in primo grado, nella parte in cui verte su un errore di diritto nella determinazione della base giuridica utilizzata per l'adozione delle decisioni controverse, è respinto. La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea affinché si pronunci sugli altri motivi e argomenti dedotti a sostegno di tale ricorso.</p> <p>4) Le spese sono riservate.</p>

	agire - Applicazione del diritto dell'Unione e nazionale da parte della BCE - Obbligo d'interpretazione conforme del diritto nazionale»	
--	---	--

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<u>C-514/23</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 1-ago-25	Ambiente – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3 – Direttiva (UE) 2018/2001 – Articolo 4 – Incentivi a livello nazionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Regime di aiuti – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Competenza esclusiva della Commissione europea a pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno – Decisione della Commissione	La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza dell'8 agosto 2023, è irricevibile.

	<p>che dichiara la compatibilità di tale regime di aiuti con il mercato interno – Ricorso proposto dal beneficiario di un aiuto ai sensi di tale regime, dinanzi a un giudice nazionale, che contesta una modalità di detto regime indissolubilmente legata al suo funzionamento – Irricevibilità, nell’ambito di tale ricorso, di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione di dette disposizioni di tali direttive</p>	
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della CGUE
<p><u>C-869/24</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 15-lug-25</p>	<p>Nozione di operatore economico - Offerente facente parte di un gruppo societario - Suddivisione gara in lotti - Esclusione automatica dell'offerente che ha partecipato attraverso le proprie partecipate in misura superiore ai limiti previsti dal bando di gara - Interpretazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento</p>	<p>La causa C-869/24 è cancellata dal ruolo della Corte.</p>

	<p>europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, con specifico riguardo alla possibilità, nel caso di suddivisione della gara in lotti, di limitare la presentazione delle offerte dando rilievo anche al gruppo societario di cui fa parte l'offerente.</p>	
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-764/23</u> <u>C-765/23</u> <u>C-766/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>11-set-25</p>	<p>Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Diritti d'uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale per la radio e la televisione – Conversione di diritti d'uso – Assegnazione di diritti d'uso – Tutela giurisdizionale – Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione</p>	<p>1) L'art. 4.1 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce dell'art. 19 TUE nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, dev'essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una normativa nazionale che, da un lato, limita gli effetti dei ricorsi proposti da operatori economici avverso atti relativi all'assegnazione di diritti d'uso di radiofrequenze, nell'ambito del «refarming» della banda di frequenza 694-790 MHz, alla concessione di un risarcimento pecuniario e, dall'altro, limita la portata della tutela cautelare che può essere disposta in attesa dell'esame di un siffatto ricorso al pagamento di una provvisoria, purché le modalità di tale risarcimento</p>

pecuniario consentano di compensare integralmente i danni subiti da detti operatori economici in ragione dell'applicazione di tali atti.

2) Gli articoli 3, 8 e 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che un legislatore nazionale preveda che l'assegnazione di diritti d'uso di un'ulteriore capacità trasmissiva, sviluppata nell'ambito della transizione tra due tecnologie di diffusione, sia effettuata mediante una procedura onerosa, di cui il legislatore stesso definisce determinate caratteristiche attinenti alle condizioni di assegnazione di tali diritti e agli operatori che possono partecipare alla procedura stessa, a condizione che detto legislatore si limiti a definire principi che non abbiano come conseguenza che l'autorità nazionale di regolamentazione non disponga più di un margine di discrezionalità sostanziale nella definizione delle modalità tecniche della procedura di assegnazione dei diritti, ed essa debba quindi limitarsi ad applicare una procedura definita dal legislatore medesimo.

3) Gli artt. 8 e 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, gli articoli 5, 7 e 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140, l'articolo 4 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché il principio di tutela del legittimo affidamento devono

essere interpretati nel senso che:

essi non ostano ad una normativa nazionale relativa all'assegnazione di diritti d'uso di radiofrequenze che, in occasione di una transizione tecnologica che accompagna il «refarming» della banda di frequenza 694-790 MHz, non prevede una conversione per equivalente dei precedenti diritti d'uso di radiofrequenze e impone quindi ad un operatore, che intenda conservare la propria capacità trasmissiva, di partecipare ad una procedura onerosa o di stipulare un accordo con un altro operatore, a condizione che una siffatta conversione non sia necessaria per preservare la concorrenza nel mercato interessato e che gli operatori di cui trattasi non abbiano ricevuto, da parte di autorità amministrative, garanzie precise, incondizionate e concordanti quanto al mantenimento della loro capacità trasmissiva in caso di «refarming» dei diritti d'uso di radiofrequenze.

4) Gli artt. 8 e 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, gli artt. 5, 7 e 14 della direttiva 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché l'art. 4 della direttiva 2002/77 devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano ad un regime di «refarming» dei diritti d'uso di radiofrequenze, che non implica misure di carattere strutturale destinate a compensare talune irregolarità relative a precedenti procedure di assegnazione di siffatti diritti o alle pregresse condizioni di esercizio di radiofrequenze, a condizione che altre misure adottate dalle autorità competenti siano sufficienti a porre rimedio alle notevoli distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare da tali irregolarità.

FISCALITA'

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<p><u>C-92/24</u> <u>C-93/24</u> <u>C-94/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI GIUSTIZIA</u> <u>TRIBUNARIA DI SECONDO GRADO</u> <u>LOMBARDIA</u></p> <p>1-ago-25</p>	<p>Fiscalità – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 2011/96/UE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Divieto di assoggettare a imposizione gli utili percepiti dalla società madre – Prevenzione della doppia imposizione dei dividendi – Ambito di applicazione – Imposta regionale sulle attività produttive – Inclusione del 50% dei dividendi percepiti dalle società madri nella base imponibile di tale imposta</p>	<p>L'art. 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno SM che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione.</p>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-758/24</u> <u>C-759/24</u> <u>ITALIA</u></p>	<p>Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione</p>	<p>1) Gli artt. 36 e 37 nonché l'art. 46.3 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce</p>

**TRIBUNALE DI
ROMA**

1-ago-25

internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro – Pubblicità delle fonti di informazione su cui si fonda tale decisione

dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno SM proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri.

2) Gli artt. 36 e 37 nonché l’art. 46.3 della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che:

- lo SM, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’art. 37.3 di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;
- il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale di esame applicabile

		<p>alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni e, dall'altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio.</p> <p>3) L'art. 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva.</p>
Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della Seconda Sezione della Corte
<p><u>CAUSE RIUNITE</u> <u>da C-71/25</u> <u>a C-79/25</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE</u> <u>D'APPELLO DI</u> <u>ROMA</u></p> <p>23-set-25</p>	<p>Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Esame, ad opera del</p>	<p>Le cause riunite da C-71/25 a C-79/25 sono cancellate dal ruolo della Corte</p>

	giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro	
Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della Seconda Sezione della Corte
<p><u>CAUSE RIUNITE</u> <u>da C-125/25</u> <u>a C-130/25</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE</u> <u>D'APPELLO DI</u> <u>PALERMO</u></p> <p>23-set-25</p>	<p>Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro</p>	<p>Le cause riunite da C-125/25 a C-130/25 sono cancellate dal ruolo della Corte</p>
Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della Corte
<p><u>CAUSE RIUNITE</u> <u>da C-80/25</u> <u>a C-87/25</u> <u>ITALIA</u></p>	<p>Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le cause riunite da C-80/25 a C-87/25 sono cancellate dal ruolo della Corte - Le cause riunite da C-88/25 a C-113/25 sono cancellate dal ruolo della Corte

<p><u>CAUSE RIUNITE</u> <u>da C-88/25</u> <u>a C-113/25</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE</u> <u>D'APPELLO DI</u> <u>ROMA</u></p> <p>24-set-25</p>	<p>– Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro</p>	
Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della Corte
<p><u>C-750/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI</u> <u>BOLOGNA</u></p> <p>26-set-25</p>	<p>Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un</p>	<p>La causa C-750/24 è cancellata dal ruolo della Corte</p>

	paese terzo come paese di origine sicuro	
Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della Corte
<u>C-763/24</u> <u>ITALIA</u> <u>C-764/24</u> <u>ITALIA</u> <u>TRIBUNALE DI PALERMO</u> 26-set-25	Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro	<ul style="list-style-type: none"> - La causa C-763/24 è cancellata dal ruolo della Corte - La causa C-764/24 è cancellata dal ruolo della Corte
Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della Corte
<u>C-388/24</u> <u>C-389/24</u> <u>ITALIA</u> <u>TRIBUNALE DI FIRENZE</u>	Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante	Le cause riunite C-388/24 e C-389/24 sono cancellate dal ruolo della Corte

30-set-25	un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro	
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<u>C-268/24</u> <u>ITALIA</u> <u>TRIBUNALE DI</u> <u>LECCE</u> 3-lug-25	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Indennità concessa sotto la forma di una carta elettronica per sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali – Mancata attribuzione di tale carta ai docenti non di ruolo incaricati di effettuare supplenze di breve	La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell’importo nominale di EUR 500 annui, che consente l’acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell’anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il

	durata	solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
Causa	Oggetto	Ordinanza della CGUE (Decima Sezione)
<p><u>C-823/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI</u> <u>TRENTO</u></p> <p>10-lug-25</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Assenza di trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato - Concessione di talune voci retributive solo ai lavoratori a tempo indeterminato - Lavoratori a tempo determinato che percepiscono una retribuzione oraria più elevata di quella dei lavoratori a tempo indeterminato</p>	<p>La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa nazionale che riserva la corresponsione di talune voci retributive ai lavoratori a tempo indeterminato, ad esclusione dei lavoratori a tempo determinato, qualora questi ultimi percepiscano una retribuzione oraria più elevata di quella percepita dai lavoratori a tempo indeterminato, anche tenendo conto, nella retribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato, di tali voci retributive.</p>
Causa	Oggetto	Ordinanza della CGUE (Quarta Sezione)
<p><u>C-543/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI</u> <u>PADOVA</u></p>	<p>Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Insegnanti che hanno maturato esperienza professionale presso talune</p>	<p>La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il</p>

4-set-25	<p>istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato – Assunzione a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali – Determinazione dell’anzianità ai fini della determinazione della retribuzione – Normativa nazionale che non prevede il computo dei periodi di servizio svolti in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato – Differenza di trattamento basata su un criterio diverso dal carattere determinato o indeterminato del rapporto di lavoro – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Applicabilità – Assenza di attuazione del diritto dell’Unione</p>	<p>computo, ai fini della determinazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<u>C-253/24</u>	Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo	La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla

<p><u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE</u></p> <p><u>D'APPELLO DI</u></p> <p><u>L'AQUILA</u></p> <p>4-set-25</p>	<p>determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure volte a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Procedura di valutazione ai fini della conferma definitiva nelle funzioni di magistrato onorario – Rinuncia ex lege alle pretese derivanti dalle funzioni di magistrato onorario esercitate anteriormente alla procedura di valutazione – Perdita di un diritto alle ferie annuali retribuite conferito dal diritto dell'Unione</p>	<p>direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché con l'art. 31.2 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretata nel senso che:</p> <p>essa osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati nell'esercizio delle loro funzioni fino all'età di 70 anni, all'esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell'Unione, relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-5/24</u></p>	<p>Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di</p>	<p>1) L'art. 2.2 e l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la</p>

<p><u>ITALIA</u> <u>TRIBUNALE DI RAVENNA</u> 11-set-25</p>	<p>occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2 – Discriminazione fondata sulla disabilità – Licenziamento di un lavoratore assente per malattia – Normativa nazionale che prevede lo stesso limite di numero di giorni di assenza per malattia per anno civile per tutti i lavoratori di un medesimo settore di attività – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli</p>	<p>parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che conferisce a un lavoratore assente per malattia un diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo retribuito e rinnovabile di 180 giorni per anno civile, al quale può aggiungersi, in taluni casi e su richiesta di tale lavoratore, un periodo non retribuito e non rinnovabile di 120 giorni, senza istituire un regime specifico per i lavoratori disabili, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tale normativa nazionale non ecceda quanto necessario per conseguire la finalità di politica sociale consistente nell'assicurarsi della capacità e della disponibilità del lavoratore ad esercitare la sua attività professionale e che – detta normativa nazionale non costituisca un ostacolo al pieno rispetto dei requisiti previsti da tale articolo 5. <p>2) L'art. 5 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che prevede, a favore di un lavoratore assente per malattia, ma indipendentemente dalla sua eventuale disabilità, un periodo non retribuito di conservazione del posto di lavoro di 120 giorni, che si aggiunge a un periodo retribuito di conservazione del posto di lavoro di 180 giorni, non costituisce una «soluzione ragionevole», ai sensi di tale articolo.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-38/24</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE DI</u></p>	<p>Politica sociale – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Articoli 2, 5 e 7 – Articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti</p>	<p>1) La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, segnatamente, il suo art. 1 e il suo art. 2.1 e 2.2, lettera b), letti alla luce degli articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti</p>

<p><u>CASSAZIONE</u></p> <p>11-set-25</p>	<p>fondamentali dell'Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 1 – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Discriminazione indiretta – Disparità di trattamento nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, si occupa del figlio disabile – Articolo 5 – Obbligo del datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli</p>	<p>fondamentali UE nonché degli artt. 2, 5 e 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che: il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.</p> <p>2) La direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo art. 5, letti alla luce degli artt. 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali UE nonché dell'art. 2 e dell'art. 7.1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'art. 2.2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.</p>
PROPRIETA' INTELLETTUALE		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-341/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>11-set-25</p>	<p>Agricoltura – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regime comunitario di protezione delle denominazioni dei vini – Regolamento (CE) n. 1493/1999 – Articolo 54 – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) – Regolamento (CE) n. 479/2008 – Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 51 – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 118 duodecies, paragrafo 2, e articolo 118 vicies – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 101, paragrafo 2, e articolo 107 – Protezione, ai sensi del diritto dell’Unione, dei v.q.p.r.d. riconosciuti dal diritto nazionale – Conflitto tra una denominazione di vini protetta e un marchio anteriore notorio contenente un termine identico a tale denominazione – Denominazione asseritamente ingannevole – Regime transitorio – Estensione automatica della</p>	<p>L’articolo 51 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, l’articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e l’articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>l’art. 43.2 del regolamento n. 479/2008, l’art. 118 duodecies del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’art. 101.2 del regolamento n. 1308/2013 non sono applicabili a un conflitto tra una denominazione di vini protetta ai sensi dell’art. 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e marchi anteriori notori registrati per vini, contenenti termini identici a detta denominazione, dovendo tale conflitto essere risolto solo sulla base dell’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo regolamento.</p>

	protezione – Completezza del regime di protezione – Certezza del diritto	
--	--	--

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><u>C-287/24</u> <u>BELGIO</u></p> <p>10-lug-25</p>	<p>Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 – Validità – Obbligo di motivazione – Invasione dell'Ucraina da parte della Russia – Aumento del potenziale produttivo agricolo dell'Unione europea – Deroga a talune condizioni relative al pagamento diretto di rinverdimento – Terreni lasciati a riposo considerati come colture distinte e come aree di interesse ecologico anche quando sono</p>	<p>Dall'esame della questione sollevata non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione, del 23 marzo 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022.</p>

	stati utilizzati per il pascolo, la raccolta a fini di produzione o coltivati – Carattere necessario e giustificato delle misure adottate	
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-544/23</u> <u>SLOVACCHIA</u></p> <p style="text-align: center;">1-ago-25</p>	<p>Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 165/2014 – Obbligo di controllo periodico dei tachigrafi – Deroga – Articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, e articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di retroattività della legge penale più favorevole – Sanzioni amministrative di natura penale – Ricorso per cassazione – Nuova legge entrata in vigore successivamente alla sentenza impugnata – Nozione di “condanna definitiva”</p>	<p>1) L’art. 51.1 della Carta dei diritti fondamentali UE deve essere interpretato nel senso che: uno SM attua il diritto UE, ai sensi di tale disposizione, quando, da un lato, conformemente all’art. 19.1 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e all’art. 41.1 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, infligge una sanzione amministrativa al conducente di un veicolo per violazione, da parte di quest’ultimo, di obblighi imposti da tali regolamenti e, dall’altro, si avvale, successivamente, della facoltà riconosciutagli dall’art. 3.2 di quest’ultimo regolamento, di esonerare dall’osservanza di tali obblighi taluni veicoli adibiti al trasporto su strada.</p> <p>2) L’art. 49.1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso può applicarsi a una sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sulla base di una norma che, successivamente all’adozione di tale sanzione, è stata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata, purché tale modifica rifletta un mutamento di posizione sulla</p>

		<p>qualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o sulla pena da applicare.</p> <p>3) L'art. 49.1, ultima frase, della Carta dei diritti deve essere interpretato nel senso che un giudice, investito di un ricorso per cassazione avverso una decisione giurisdizionale che ha respinto il ricorso proposto avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura penale e rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, in linea di principio, è tenuto ad applicare una normativa nazionale più favorevole alla persona condannata, che è entrata in vigore dopo la pronuncia di tale decisione giurisdizionale, a prescindere dal fatto che quest'ultima sia considerata definitiva nel diritto nazionale.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-97/24</u> <u>IRLANDA</u></p> <p>1-ago-25</p>	<p>Responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto dell'Unione – Violazione sufficientemente qualificata – Politica d'asilo – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Ingente afflusso di richiedenti protezione temporanea o internazionale – Mancanza di accesso alle condizioni materiali di accoglienza – Esigenze essenziali – Esaurimento temporaneo delle capacità di</p>	<p>Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che per varie settimane non abbia garantito l'accesso di un richiedente protezione internazionale alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non può sottrarsi alla sua responsabilità ai sensi del diritto dell'Unione invocando l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili nel suo territorio per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale che, per il suo carattere ingente e improvviso, sarebbe stato imprevedibile e ineluttabile.</p>

	alloggio	
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-687/23</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>11-set-25</p>	<p>Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Bail-in – Svalutazione degli strumenti di capitale – Effetti – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Acquisizione di strumenti di capitale – Informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto da pubblicare, in particolare per l’offerta pubblica di strumenti finanziari – Azione diretta alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale – Azione di responsabilità – Azioni presentate prima dell’adozione delle azioni di risoluzione</p>	<p>Le disposizioni dell’art. 34, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’art. 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’art. 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, devono essere interpretate nel senso che: esse non ostano a che i diritti derivanti da un’azione di nullità di un contratto di sottoscrizione di obbligazioni subordinate convertite in azioni nonché da un’azione di responsabilità, basate sull’inosservanza dei requisiti in materia d’informazione risultanti dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, siano ritenuti rientranti nella categoria delle obbligazioni o dei crediti «maturati» al momento della risoluzione dell’ente creditizio interessato, ai sensi dell’art. 53.3 e dell’art. 60.2, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59, quando tali azioni siano state proposte prima della svalutazione totale delle azioni del capitale sociale dell’ente creditizio in parola nell’ambito di un procedimento di risoluzione.</p>

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-600/23</u> <u>BELGIO</u></p> <p>1-ago-25</p>	<p>Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Possibilità di ricorrere all'arbitrato – Arbitrato tra privati – Arbitrato imposto – Decisione di un organo di una federazione sportiva internazionale che infligge una sanzione – Lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) confermato da una decisione di un giudice di uno Stato terzo – Rimedio giurisdizionale contro il lodo arbitrale – Normativa</p>	<p>L'art. 19.1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'art. 267 TFUE e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) nel territorio di uno SM, nei rapporti tra le parti della controversia nell'ambito della quale tale lodo è stato emesso, nel caso in cui tale controversia sia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'UE e la conformità di detto lodo ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'UE non sia stata previamente controllata, in modo effettivo, da un giudice di tale SM, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale; – a un siffatto lodo sia conferito un valore probatorio, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata, nel territorio dello stesso SM, nei rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi.

	nazionale che conferisce a tale lodo arbitrale autorità di cosa giudicata tra le parti e valore probatorio nei confronti dei terzi – Poteri e obblighi dei giudici nazionali dinanzi ai quali viene invocato il suddetto lodo arbitrale – Controllo effettivo della conformità di tale lodo arbitrale ai principi e alle disposizioni di ordine pubblico dell’Unione	
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-305/22</u> <u>ROMANIA</u> 4-set-25	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà personale – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Condizioni per la presa in carico dell’esecuzione di tale pena da parte dello Stato di esecuzione – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “sentenza definitiva per gli stessi fatti” – Decisione	1) L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: – da un lato, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e

	<p>quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Articolo 25 – Rispetto delle condizioni e della procedura previste da tale decisione quadro nei casi in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire una pena irrogata con una sentenza pronunciata da un giudice dello Stato di emissione – Requisito del consenso dello Stato di emissione quanto alla presa in carico dell'esecuzione di una siffatta pena da parte di un altro Stato membro – Articolo 4 – Possibilità concessa allo Stato di emissione di trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza e il certificato di cui a tale articolo – Conseguenze dell'assenza di una siffatta trasmissione – Principio di leale cooperazione – Articolo 22 – Diritto dello Stato di emissione di eseguire tale pena – Mantenimento del mandato d'arresto europeo – Obbligo</p>	<p>la presa in carico dell'esecuzione di detta pena, e</p> <p>– dall'altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d'arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo.</p> <p>2) L'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha rifiutato, sulla base dell'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l'esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione.</p>
--	---	--

	dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire il mandato d'arresto europeo	
--	--	--